



N. 13 - 2026

CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

DISEGNO DI LEGGE

AI SENSI DELL'ART. 99, COMMA 3, DELLA COSTITUZIONE

Disposizioni in materia di prospetto paga e indicazione del codice identificativo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato

—————
Approvato dall'Assemblea del 27 maggio 2026
—————

VISTO l'articolo 99 della Costituzione;

dell'organizzazione e delle procedure del
CNEL;

VISTA la legge 30 dicembre 1986, n. 936 e
successive modificazioni e integrazioni;

VISTO il Programma di Attività della XI
Consiliatura approvato con voto unanime
dell'Assemblea nella seduta del 22

VISTO il regolamento degli organi,



novembre 2023;

CONSIDERATO che, nella seduta del 27 maggio 2026, in prosecuzione dei lavori avviati nella riunione dell'8 maggio 2026, la Commissione speciale dell'Informazione ha approvato lo schema di disegno di legge recante *“Disposizioni in materia di prospetto paga e indicazione del codice identificativo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato”*;

UDITA la relazione svolta dal Cons. Tiraboschi;

PRESO ATTO che l'Assemblea, nella seduta del 27 maggio 2026, ha approvato il disegno di legge, riconoscendo la rilevanza dell'intervento volto a rafforzare la trasparenza dei rapporti di lavoro e la piena conoscibilità del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato;

SENTITO il Segretario generale, Dott. Massimiliano Monnanni;

DELIBERA

ai sensi dell'articolo 10, lettera *i*) della legge 30 dicembre 1986, n. 936, l'approvazione dell'unito schema di disegno di legge recante *“Disposizioni in materia di prospetto paga e indicazione del codice identificativo del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato”*.

Relazione

Il presente disegno di legge reca disposizioni volte a rafforzare gli obblighi di trasparenza e completezza informativa del prospetto paga, mediante l'integrazione delle informazioni concernenti il contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto e il livello di inquadramento del lavoratore.

L'intervento normativo si inserisce nel quadro delle recenti disposizioni in materia di monitoraggio dei contratti collettivi, trasparenza dei trattamenti economici e tutela del lavoro, con particolare riferimento all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che ha introdotto il codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro.

L'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, recante disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all'occupazione e di contrasto del caporalato digitale, ha previsto l'indicazione del codice identificativo del contratto collettivo nel prospetto paga, mediante rinvio all'articolo 1 della legge 5 gennaio 1953, n. 4.

La formulazione vigente del citato articolo 1 della legge n. 4 del 1953 prevede, tuttavia, esclusivamente l'indicazione della qualifica

professionale del lavoratore, senza contemplare il livello di inquadramento contrattuale. Tale elemento assume invece rilievo essenziale ai fini della corretta individuazione del trattamento economico e normativo spettante al lavoratore in base al contratto collettivo applicato, nonché ai fini delle attività di verifica e comparazione dei trattamenti retributivi svolte dagli organi ispettivi e dagli enti competenti.

La medesima qualifica professionale può, infatti, essere collocata in differenti livelli di inquadramento previsti dal contratto collettivo applicabile, con conseguenti differenze sotto il profilo retributivo e normativo. Analoghe criticità emergono nelle operazioni di comparazione tra sistemi contrattuali diversi, considerato che i contratti collettivi possono prevedere differenti articolazioni delle classificazioni professionali e delle relative scale retributive.

Il presente disegno di legge si compone di un unico articolo.

L'articolo 1, comma 1, del presente disegno di legge modifica pertanto l'articolo 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1953, n. 4, introducendo l'obbligo di indicare nel prospetto paga anche il livello di inquadramento contrattuale del lavoratore, oltre al codice alfanumerico unico del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato.

La disposizione è finalizzata a garantire maggiore trasparenza nei rapporti di lavoro,

ad agevolare le attività di vigilanza e controllo e a rendere più agevole la verifica della conformità dei trattamenti economici ai parametri stabiliti dalla contrattazione collettiva comparativamente più rappresentativa, anche ai fini dell'attuazione dell'articolo 36 della Costituzione.

Con il comma 2 dell'articolo 1 del presente disegno di legge, inoltre, si introduce un comma *1-bis*, finalizzato ad estendere l'applicazione delle disposizioni sul prospetto paga anche ai rapporti di lavoro domestico, attualmente esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *d*), della legge n. 4 del 1953.

La disposizione è diretta a rafforzare gli strumenti di trasparenza anche in un settore caratterizzato da peculiari esigenze di tutela e da diffuse criticità sotto il profilo della corretta applicazione dei trattamenti economici e normativi previsti dalla contrattazione collettiva nazionale.

Non si procede all'abrogazione integrale della richiamata disposizione di cui all'articolo 4, comma 1, lett. *d*), della legge 5 gennaio 1953, n. 4 al fine di evitare effetti sistemici sull'intera disciplina del rapporto di lavoro domestico, con particolare riferimento agli adempimenti documentali, alle attività ispettive e al contenzioso.

La norma demanda, pertanto, al contratto collettivo nazionale di settore sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale

l'individuazione degli eventuali adattamenti applicativi resi necessari dalle peculiarità del lavoro domestico, anche con riguardo agli istituti retributivi per i quali il datore di lavoro non svolge funzioni di anticipazione economica in quanto l'intero importo viene corrisposto direttamente dall'INPS.

Disegno di legge

Art. 1.

(Modifiche alla legge 5 gennaio 1953, n. 4)

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 gennaio 1953, n. 4, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: «il nome, cognome e qualifica professionale del lavoratore» sono sostituite dalle seguenti: «il nome, il cognome, il livello di inquadramento contrattuale e la qualifica professionale del lavoratore»;

b) dopo le parole: «le singole trattenute» sono aggiunte le seguenti: «nonché l'indicazione del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al rapporto di lavoro mediante il codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16-*quater* del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120».

2. Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni del comma 1 del presente articolo, si applicano altresì ai



rapporti di lavoro domestico, secondo modalità compatibili con la disciplina del settore e con gli eventuali adattamenti previsti dal contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale».



CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
Villa Lubin – Viale David Lubin, 2 – 00196 Roma

Centralino (+39) 06.3692.1

segreteria.presidenza@cnel.it

segreteria.generale@cnel.it

protocollo@postacert.cnel.it

www.cnel.it